

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA DELL ANNA MISURALE

Seduta del 28/11/2024

FATTO

Con ricorso depositato il 22 agosto 2024 la cliente afferma:

- di aver concluso in data 07/03/2019 un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. ***694 ex ****050) con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 23.640,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 197,00 ciascuna;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza in data 30/06/2023, dopo il pagamento di 50 rate;
- la CGUE con la nota sentenza Lexitor e, in seguito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 22/12/2022, hanno stabilito che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito ai consumatori, il cliente abbia diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi, siano essi *upfront* o *recurring*;
- in relazione a detto contratto, ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 2.041,22 (comprensivo anche di commissioni di estinzione) come da prospetto allegato ove applica il metodo di calcolo pro quota;
- in data 03/06/2024 esperiva reclamo con il quale chiedeva la restituzione pro quota degli oneri e commissioni per il predetto importo, al quale l'intermediario rispondeva negativamente in data 16/07/2024.

In ragione di quanto sopra, chiede il rimborso di € 2.041,22 – importo comprensivo della quota di anticipata estinzione per € 110,22 - oltre alla restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza; la refusione delle spese per assistenza difensiva; le spese di procedura e gli interessi al tasso legale dalla data del reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato quanto segue:

- nonostante gli effetti della pronuncia CGUE “Lexitor”, risulta applicabile al rapporto di finanziamento l'art. 6 bis del d.p.r 180 del 1950, che ha ingenerato in capo agli enti finanziatori il “legittimo affidamento” circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi “up-front” (non rimborsabili) e costi “recurring” (rimborsabili);
- la norma su richiamata, come le Disposizioni di vigilanza emesse in forza di tale previsione legislativa, non sono state dichiarate incostituzionali e deve ritenersi che le stesse sopravvivano alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022;
- successivamente alla sentenza Lexitor è in ogni caso intervenuta la sentenza della CGUE del 09/02/2023, i cui principi, seppur ricadenti direttamente in materia di credito immobiliare, possono essere applicati pienamente anche alla presente fattispecie, poiché la differenza tra essi e i principi della sentenza Lexitor è solo di “contesto”, non di “merito”
- con l'esecuzione del pagamento del debito di cui al conteggio estintivo inviato alla cliente, mai contestato, lo stesso ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI,
- nel contratto sono chiaramente indicate le modalità di calcolo del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata ex art. 125-sexies TUB. Precisamente, sono illustrati, anche i costi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, ossia i “costi di istruttoria e i “costi per l'intermediario del credito”, oltre che gli “oneri erariali” (art. 3 del SECCI e art. 7 del Contratto) oneri, tutti i predetti, che restano a carico del cliente in quanto riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella stipulazione del contratto e nella concessione ed erogazione del credito;
- i costi oggetto di controversia non sono soggetti a rimborso, essendo riferiti alla fase di conclusione del contratto, e non potendo quindi essere considerati costi non goduti per estinzione anticipata del rapporto;
- la mancata restituzione proporzionale di tali voci contrattuali è stata, inoltre, liberamente accettata dalla ricorrente in sede negoziale, dal momento che il conteggio estintivo è stato elaborato sulla base delle specifiche condizioni previste dal contratto e dal modulo SECCI;
- anche la giurisprudenza di merito ha affermato che non è corretto fare riferimento a disposizioni normative sopravvenute, allorquando le clausole liberamente accettate dal cliente stabilivano correttamente e chiaramente quali costi fossero da considerarsi di natura *upfront*, e dunque non rimborsabili in caso di estinzione anticipata;
- il conteggio estintivo trasmesso alla cliente deve ritenersi pienamente corretto, con conseguente rigetto delle richieste di rimborso di ulteriori somme rispetto a quelle indicate nel conteggio estintivo.

Conclude, pertanto, perché venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso e

comunque per il suo rigetto.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto concluso in data 7 marzo 2019.

Oggetto di controversia è, dunque, un contratto risalente ad epoca precedente il 25 luglio 2021.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, cost., dell'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito in l. 23.7.2021 nella parte in cui, con la modifica dell'art. 125-*sexies* tub, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino "*le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti*", ha limitato ai contratti conclusi successivamente la rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, circoscrivendola per i precedenti ai soli oneri *recurring*.

Invero, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB deve valere il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti o istantanei, dovendosi interpretare la norma per ciò che riguarda i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, al pari di quanto avveniva nel vigore della sua vecchia formulazione, conformemente all'interpretazione offerta all'art. 16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE dalla sentenza Lexitor.

L'interpretazione dell'art. 125-*sexies* TUB conforme alla sentenza CGUE è stata sostenuta dall'ABF con le diffuse argomentazioni di cui alla decisione n. 2652/2019 del Collegio di Coordinamento, peraltro richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta.

Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la citata decisione del Collegio di Coordinamento, il criterio di calcolo da adottare ai fini della restituzione dei costi rimborsabili deve così individuarsi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Veniamo allora al caso di specie.

Il finanziamento risulta estinto a far data dal 30/06/2023.

Nel proprio ricorso, il cliente considera scadute n. 50 rate su n. 120 totali.

In base al conteggio estintivo versato in atti risulterebbe un numero di rate scadute inferiore e, tuttavia, nel silenzio dell'intermediario che non ha sollevato contestazioni sul punto, non è possibile ricavare informazioni ulteriori.

Pertanto, si considereranno n. 50 rate scadute e n. 70 rate residue al momento della cessazione del contratto.

In caso di estinzione anticipata dal complesso delle condizioni contrattuali, in particolare dall'art. 13 *Estinzione anticipata*, si ricava che i costi "per commissioni in favore di S****" verranno rimborsati per la parte non ancora usufruita, mentre gli altri costi indicati nell'art. 4 (in quanto non ripetibili) e le spese indicate nell'art. 16, non saranno rimborsabili.

Alla luce del quadro normativo sopra richiamato per come interpretato, gli oneri per i quali in contratto non è previsto il rimborso devono invece essere rimborsati e, dovendosi

considerare *up front*, devono essere calcolati secondo il criterio della curva degli interessi.

Tutto quanto esposto, applicando ai primi il criterio indicato in contratto (come da piano di ammortamento sottoscritto dal cliente contenente in relazione a ciascuna rata l'indicazione della Commissione S*** rimborsabile in caso di estinzione anticipata) e ai secondi il criterio della curva degli interessi, (in continuità con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), risulta che la somma da restituire al cliente, arrotondata come da *Disposizioni ABF*, è di € 1.222,00 (inferiore a quella richiesta in restituzione dal ricorrente che applica il criterio *pro rata temporis* a entrambe le dette voci di costo).

Infondata è, invece, la richiesta di rimborso della commissione di anticipata estinzione per € 110,22. Al riguardo, si osserva che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909/20 del 31/03/2020, ha enunciato il seguente principio interpretativo: *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”.*

Ebbene, nel caso di specie il ricorrente non ha provato l'assenza di giustificazione dell'indennizzo (per il rigetto cfr. Collegio Milano, decisione n. 2121 del 6.3.2023).

Quanto alla richiesta di rimborso delle quote versate in eccedenza oltre la data di estinzione e quindi non dovute questa deve reputarsi infondata in quanto generica e non supportata da alcun riscontro probatorio. Al riguardo, può richiamarsi il consolidato orientamento dei Collegi ABF secondo il quale la mancata produzione delle buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui il cliente chiede rimborso – secondo i criteri generali in tema di riparto dell'onere della prova – determina il non accoglimento della richiesta di rimborso.

Sulla somma dovuta devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla data del reclamo, mentre la domanda di refusione delle spese legali non può trovare accoglimento trattandosi di controversia a carattere seriale per la quale non è necessaria una difesa tecnica (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.222,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA